



Provincia di Carbonia Iglesias

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO

E

REGISTRO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, Promozione Sociale e dei soggetti privati e sociali solidali.

REGOLAMENTO

(Approvato con deliberazione di G.P. n.53 del 07.12.2011)

Art. 1

Sono costituiti presso la Provincia di Carbonia Iglesias il Registro Provinciale delle Associazioni di Volontariato, Promozione Sociale e dei soggetti privati e sociali solidali e la Consulta a norma delle Leggi 266/91 e 383/2000, della L.R. n. 39/93 e degli artt. 7 e 12 della L.R. n. 23/05.

Art. 2

Il Registro comprende tutte le Associazioni di Volontariato aventi sede nella Provincia di Carbonia Iglesias e iscritte nel Registro Regionale del Volontariato, infatti l'iscrizione al Registro è conseguente al riconoscimento regionale.

La Consulta è composta da tutte le associazioni di volontariato aventi sede nella Provincia e iscritte al Registro Provinciale.

Ogni nuova associazione con le suddette caratteristiche entra a far parte di diritto delle Consulta. Le Associazioni fanno parte della Consulta in modo paritario.

La decadenza dal Registro per perdita dei requisiti determina di conseguenza l'esclusione dalla Consulta.

A seguito di specifica richiesta di adesione, indirizzata al Presidente della Provincia, redatta in carta semplice sulla base di un modulo tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal legale rappresentante **possono, altresì, iscriversi al Registro Provinciale e conseguentemente, fare parte della Consulta:**

- le Associazioni di volontariato iscritte nei registri a valenza nazionali aventi sede o recapito nel territorio provinciale,
- le Associazioni di promozione sociale Legge 383/2000 che operano in modo diffuso e generalizzato e non ristretto ai soli associati, di cui all'art. 13 della L.R. 23/2005

Possono far parte della Consulta come uditori e senza diritto di rappresentanza:

- le Associazioni già legalmente costituite ed operanti nel territorio non ancora iscritte al Registro Regionale che si impegnano ad iscriversi entro sei mesi
- altre forme associative purchè non abbiano scopo di lucro e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi.

Art. 3

Il Registro e la Consulta hanno sede legale e amministrativa presso l'Assessorato Provinciale alle Politiche Sociali.

Art. 4

Gli scopi e i compiti della Consulta provinciale sono:

- Promuovere iniziative per la valorizzazione degli interventi delle associazioni di volontariato



- Collaborare con gli Enti Locali e la Provincia per la definizione e la gestione di interventi nel campo delle Politiche Sociali e negli ambiti di intervento sociale, sanitario, culturale e ambientale previsti da progetti Regionali.
- Contribuire all'elaborazione dei PLUS distrettuali.
- Esprimere pareri sulle proposte avanzate dalla Provincia sulle materie inerenti il volontariato e le Politiche Sociali.
- Sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni alle tematiche della solidarietà, del volontariato e della cooperazione.
- Coordinare, nel rispetto delle singole autonomie associative, le proposte e le iniziative che ogni singola associazione o gruppi di associazioni, vorranno avanzare alla Provincia o agli Enti Locali.
- Promuove iniziative di informazione sulle attività della Provincia e promuove indagini conoscitive sull'esistente del volontariato nel territorio provinciale

Art. 5

Gli organi della Consulta sono:

- **l'Assemblea Generale dei Rappresentanti delle Associazioni**
- **l'Assemblea di Settore**
- **il Comitato Esecutivo**

La durata del mandato dei membri del Comitato Esecutivo è triennale, con possibilità di rielezione solo per il triennio successivo.

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

I componenti del comitato decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del comitato; il presidente entro dieci giorni, attiva le procedure per la sostituzione convocando il 1° dei non eletti previa notifica con raccomandata.

Art. 6

L'Assemblea Generale dei Rappresentanti è costituita dai rappresentanti legali, o da suo delegato, di tutte le Associazioni facenti parte della Consulta ed è convocata dal Presidente in carica almeno una volta l'anno in via ordinaria, mediante comunicazione scritta a ciascuna associazione, contenente l'ordine del giorno e spedita almeno 15 gg. prima di quello fissato per l'incontro.

Fanno parte di diritto dell'Assemblea il Presidente della Provincia o un suo delegato.

Se il Presidente della Provincia decade, viene sostituito nella carica di rappresentanza all'interno della Consulta dal nuovo eletto

All'interno dell'Assemblea Generale dei Rappresentanti delle Associazioni sono costituiti i seguenti settori di attività:

- ambiente e protezione civile
- cultura e animazione sociale
- sociale e sanitario
- diritti civili



Altri settori possono essere costituiti con ratifica del Comitato Esecutivo riunito in sede plenaria.

Le Associazioni decideranno autonomamente a quali settori di attività fare parte.

Le Associazioni possono aderire a più settori rispondenti al proprio mandato statutario fino a un massimo di due settori.

L'Assemblea Generale può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo delle Associazioni, o dal Presidente della Provincia con il parere del Comitato Esecutivo.

Art. 7

L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

- 1) Ratifica il Comitato Esecutivo.
- 2) Approva la relazione annuale delle attività del Comitato Esecutivo.
- 3) Esprime parere, formula proposte e promuove iniziative sulle tematiche del volontariato e delle Politiche Sociali Provinciali e Regionali
- 4) Approva le modifiche al presente regolamento fermo restando la ratifica delle stesse da parte del Consiglio Provinciale

Art. 8

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato.

Il Presidente nomina un Segretario che redige il verbale della riunione.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea.

Il verbale della riunione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9

L'Assemblea Generale ratifica il Comitato Esecutivo composto da 2 membri eletti dalle assemblee di ogni singolo settore.

L'Assemblea a maggioranza può sfiduciare il Comitato Esecutivo e procedere a nuove elezioni.

Nelle votazioni che saranno oggetto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

All'Assemblea possono partecipare su richiesta del Presidente, gli Assessori e i Consiglieri Provinciali competenti per le materie oggetto della convocazione ed eventualmente da esperti.

Art. 10

L'assemblea di settore è composta dalle associazioni del settore di appartenenza, elegge 2 rappresentanti (di associazioni diverse) per il Comitato Esecutivo.

Il settore che non riesce a nominare i rappresentanti non avrà delegati all'interno del Comitato Esecutivo.

In occasione dell'elezione dei propri rappresentanti, le assemblee di settore possono essere convocate congiuntamente, purché sia rispettato il voto per il settore di cui l'associazione fa parte.



Art. 11

Il Comitato Esecutivo elegge fra i suoi componenti a maggioranza relativa il Presidente e il Vice - Presidente con due votazioni distinte.

Le due cariche non possono appartenere allo stesso settore.

Il Comitato Esecutivo può sfiduciare a maggioranza il Presidente, e, in tal caso, si procede a nuova elezione.

Il Vice-Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Comitato Esecutivo opera sulla base degli orientamenti e degli indirizzi e attua le decisioni dell'Assemblea Generale e dei settori:

- elabora proposte e formula iniziative coerenti con gli scopi e i compiti della Consulta
- propone modifiche al regolamento
- garantisce la presenza della Consulta all'interno delle iniziative per la predisposizione dei PLUS distrettuali
- stabilisce rapporti con altri soggetti per iniziative relative alle finalità della Consulta.

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente almeno ogni due mesi con uno specifico ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa con parere consultivo il Presidente della Provincia o un suo delegato.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono verbalizzate e pubblicate sul sito della Provincia.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato.

Art. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo non possono ledere l'autonomia di ciascuna Associazione.

E' data facoltà di dissociarsi a quanto deliberato dagli organi della Consulta con motivazione scritta nel merito di quanto approvato. La motivazione verrà discussa e inserita nei verbali.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni delle: L. 266/91, L. 383/2000 e L.R.39/93.